

CAPITOLATO SPECIALE
PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
ASSISTENZA DOMICILIARE IN FAVORE DI PERSONE RESIDENTI
NELLA ZONA SOCIO-SANITARIA FIORENTINA NORD OVEST
CPV - 85310000-5

PRIMA PARTE – OGGETTO E CONTENUTI DELL'APPALTO

ARTICOLO 1) OGGETTO DELL'APPALTO

Il presente capitolato ha per oggetto l'affidamento del servizio di assistenza domiciliare a carattere tutelare, nelle forme e configurazioni descritte successivamente, da fornirsi a persone residenti nella Zona socio-sanitaria Fiorentina Nord Ovest (Comuni di Calenzano, Campi Bisenzio, Lastra a Signa, Scandicci, Sesto Fiorentino, Signa e Vaglia), ammesse a usufruirne dai servizi sociali e sociosanitari nell'ambito di appositi progetti assistenziali personalizzati e tramite procedure proprie della Società della Salute Fiorentina Nord Ovest (di seguito Società della Salute).

Il monte ore annuale del servizio richiesto è stimato in 60.000 ore presunte, suddivise su 7 giorni settimanali e su 52 settimane, secondo la seguente articolazione per tipologia di servizio e figura professionale impiegata (le attività previste per ciascuna tipologia di servizio sono declinate all'art. 5).

Tab. 1 – L'articolazione del monte ore per tipologia di servizio e figura professionale impiegata

Tipologia di servizio	Figura professionale	Ore annue
A) Assistenza domiciliare	Operatore Socio Assistenziale (OSA) o Addetto all'Assistenza di Base (AdB)	45.000
B) Assistenza domiciliare ad alta complessità assistenziale nell'ambito di progetti sociosanitari	Operatore Socio Sanitario (OSS)	15.000

Fermo restando quanto sopra, la Società della Salute ha la facoltà di apportare variazioni in aumento o in diminuzione al monte ore di cui sopra secondo quanto previsto ed entro i limiti di cui all'art. 106, comma 12, del decreto legislativo n. 50/2016, e ss.mm.ii., sulla base dei prezzi orari unitari indicati nell'offerta economica.

ARTICOLO 2) FINALITÀ E OBIETTIVI

Il servizio di assistenza domiciliare si configura come un sistema di prestazioni programmate e personalizzate sulle necessità della persona beneficiaria, da svolgersi prevalentemente presso il suo normale domicilio o la sua dimora abituale.

In particolare, l'assistenza domiciliare avviene con interventi personalizzati e tiene conto delle necessità espresse dai cittadini, dei bisogni individuati e dei progetti assistenziali personalizzati definiti dal servizio sociale territoriale, dalle Unità di Valutazione Multidisciplinare per la non autosufficienza o la disabilità (UVM e UVMD) e dall'Agenzia di Continuità Ospedale Territorio (ACOT).

Il servizio è finalizzato a:

- rimuovere e prevenire situazioni di bisogno, emarginazione sociale, isolamento e solitudine;

- favorire il mantenimento e il reinserimento della persona beneficiaria nel proprio nucleo familiare o, comunque, presso la propria dimora, riducendo il ricorso a strutture residenziali o comunitarie;
- tutelare e valorizzare le capacità di autonomia e di relazione della persona;
- sostenere la capacità di “prendersi cura di sé stessi”, consentendo a persone in situazione di fragilità di conservare l’autonomia di vita nella propria abitazione e nel proprio ambiente familiare e sociale;
- contenere la dipendenza e mantenere l’autonomia residua della persona;
- favorire le dimissioni protette dopo periodi di ospedalizzazione e accompagnamento nel percorso di recupero delle normali attività psicofisiche.

La domiciliarità rappresenta un’azione strategica della programmazione della Regione Toscana nell’ambito della non autosufficienza e l’obiettivo del Progetto Non Autosufficienza della Società della Salute.

È inoltre prevista l’integrazione con la sperimentazione del Servizio di Emergenza Urgenza Sociale (di seguito servizio SEUS) approvata con la deliberazione del Direttore Generale dell’Azienda USL Toscana Centro n. 613/2018 e alla quale ha aderito la Società della Salute. Si tratta di un servizio operativo 24/24 ore e 365 gg/anno, attivabile tramite segnalazione telefonica da una Centrale operativa unica su tutto il territorio dell’Azienda USL Toscana Centro, con operatori dedicati. Il servizio SEUS gestisce e fronteggia situazioni di urgenza/emergenza sociale relative ad aree di bisogno caratterizzate da pericolo per la salute psico-fisica e sociale delle persone coinvolte e improcrastinabilità dell’intervento per il grave rischio e/o danno che ne deriverebbe, con conseguente esigenza di tutela e protezione delle persone coinvolte.

ARTICOLO 3) DESTINATARI

Il servizio di assistenza domiciliare di cui al presente capitolato è rivolto di norma a persone anziane, adulte o di minore età che si trovino in condizione di fragilità o di non autosufficienza a causa di disabilità o limitata autonomia fisica, forme di decadimento cognitivo, patologie psichiatriche o forme di esclusione sociale e la cui rete familiare di riferimento è assente o necessita di interventi integrativi al fine di poter assicurare i necessari supporti assistenziali.

L’accesso al servizio di assistenza domiciliare è curato, nel rispetto delle disposizioni normative e regolamentari vigenti, dal Punto Insieme e dal servizio sociale territoriale, in integrazione e collaborazione con le commissioni multidisciplinari di valutazione sanitaria e sociosanitaria dell’Azienda USL Toscana Centro (nel caso di persone non autosufficienti o con disabilità in gravità), nonché dal servizio SEUS **di cui all’art. 2**.

ARTICOLO 4) ARTICOLAZIONE DEL SERVIZIO (GIORNI E ORARI DI EROGAZIONE)

Le prestazioni di assistenza domiciliare devono essere assicurate tutti i giorni, compresi i festivi, nella fascia oraria 7:00 – 22:00. Si precisa che le prestazioni durante i giorni festivi vengono riservate ai casi di particolare urgenza e gravità, su segnalazione dei servizi sociali competenti, avendo di norma cura, salvo casi eccezionali, di verificare previamente con il soggetto aggiudicatario la possibilità di organizzare, nei giorni festivi interessati, un turno ordinario di lavoro per gli operatori coinvolti.

Il soggetto aggiudicatario deve garantire anche il servizio di pronto intervento richiesto dalla Centrale operativa unica del servizio SEUS **di cui all’art. 2** per l’attivazione di prestazioni previste dal presente capitolato, ove ritenute necessarie per conseguire gli obiettivi del progetto di intervento di urgenza, secondo la tempistica indicata nello stesso.

Al momento della stipula del contratto il soggetto aggiudicatario è tenuto a conoscere le specifiche modalità organizzative e operative del servizio SEUS, impegnandosi a operare seguendo le procedure da esso previste. Il tempo di attivazione delle prestazioni richieste dal servizio SEUS deve essere specificato nel progetto presentato in sede di offerta e non può superare le 3 (tre) ore dal ricevimento della richiesta. Per le prestazioni richieste dal servizio SEUS, la copertura oraria deve essere di 7 (sette) giorni settimanali, in orario 8:00 - 21:00. Devono essere indicati il riferimento telefonico e la mail dell'operatore che garantirà la reperibilità per le attività del servizio SEUS, ove lo stesso non coincida con il coordinatore del servizio di cui all'art. 6.

Per le prestazioni attivate nell'ambito del servizio SEUS, ricomprese nel monte ore previsto all'art. 1, è riconosciuta una maggiorazione pari al 20% sui relativi prezzi orari unitari indicati nell'offerta economica. Le ore effettuate dovranno essere fatturate alla Società della Salute, specificando in fattura il riferimento all'intervento del servizio SEUS.

Per entrambe le tipologie di servizio di cui all'art. 1 (tab. 1) la prestazione oraria è composta dalla prestazione minima di 50 minuti a contatto con la persona assistita e dal periodo di 10 minuti riconosciuto dalla Società della Salute quale tempo di spostamento dell'operatore da una persona assistita all'altra. Pertanto, il tempo aggiuntivo impiegato dall'operatore per gli spostamenti rimane a carico del soggetto aggiudicatario.

Il monte ore complessivo annuale comprende inoltre le attività necessarie agli operatori a garantire le funzioni di raccordo con il servizio sociale territoriale ai fini della programmazione, coordinamento e verifica degli interventi (riunioni di equipe e incontri con gli operatori della Società della Salute, ecc.).

Sono invece escluse le cosiddette attività indirette:

- la registrazione degli interventi di competenza dei singoli operatori e del debito informativo;
- l'organizzazione dei servizi oggetto d'appalto;
- la formazione permanente del personale in servizio.

Il soggetto aggiudicatario deve garantire un monte ore per la formazione e l'aggiornamento del personale pari ad almeno 24 ore individuali all'anno e, comunque, pari a quanto dichiarato nel progetto tecnico presentato ai fini dell'aggiudicazione. I costi della formazione sono a carico del soggetto aggiudicatario senza alcun onere ulteriore per la Società della Salute.

Qualora la Società della Salute organizzi a proprio carico attività formative anche a favore degli operatori domiciliari, il soggetto aggiudicatario è tenuto ad assicurare la partecipazione del proprio personale in orario extra-servizio e senza ulteriori oneri per la Società della Salute.

ARTICOLO 5) NATURA, CONTENUTO E FORMA DEL SERVIZIO

Come indicato all'art. 1 (tab. 1) l'assistenza domiciliare oggetto del presente appalto si articola in due tipologie di servizio da erogare in coerenza con il progetto assistenziale personalizzato elaborato dai servizi sociali e sociosanitari territoriali. A ciascuna tipologia di servizio corrispondono le figure professionali di cui all'art. 7 a cui è richiesta l'effettuazione delle prestazioni di seguito elencate a titolo indicativo e non esaustivo.

a) Assistenza domiciliare

- Assistenza alla persona, intesa come aiuto nelle attività personali riferibili al complesso delle principali funzioni quotidiane, quali l'igiene personale, ivi compreso il bagno assistito, la cura dell'aspetto fisico, l'alzata e la messa a riposo della persona assistita con corretto posizionamento, il supporto nella preparazione e nell'assunzione dei pasti;
- aiuto per soddisfacimento di esigenze di tipo individuale e per garantire il disbrigo delle attività giornaliere volto a favorire l'autosufficienza;
- aiuto nel governo della casa (pulizia dell'abitazione, spese e commissioni, lavanderia, preparazione pasti caldi e/o consegna a domicilio, lavaggio e sistemazione stoviglie, ecc.);

- controllo nell'assunzione di medicinali sulla base della certificazione medica indicante la tipologia di medicinali, la quantità da somministrare e gli orari;
- accompagnamento per visite mediche, uffici, centri riabilitativi;
- coinvolgimento dei parenti e del volontariato per una maggiore partecipazione ai bisogni della persona assistita;
- monitoraggio delle condizioni abitative, igieniche e delle capacità di auto-organizzazione delle persone assistite e della loro rete familiare;
- sostegno al *caregiver* e/o all'eventuale assistente familiare, assumendo funzioni di supervisione e affiancamento nella gestione del caso;
- collaborazione-integrazione con le figure professionali che partecipano al progetto assistenziale personalizzato (infermiere professionale, terapeuta della riabilitazione, ecc.);
- facilitazione dei contatti e di un'efficace comunicazione tra la persona assistita e il servizio sociale;
- orientamento delle persone assistite verso la fruizione dei servizi, aumentando le possibilità informative a livello territoriale;
- sostegno nello svolgimento di piccole commissioni e nelle spese quotidiane qualora non sia possibile attivarle con le risorse del volontariato, e non esistano altre persone in grado di svolgerle per le finalità essenziali a tutela della persona;
- implementazione delle competenze personali all'interno di progetti di coabitazione e/o autonomia abitativa;
- assistenza a minori disabili con prevalenti esigenze assistenziali volta a favorire le attività di comunicazione, igiene alla persona e assistenza al pasto;
- altre prestazioni comunque comprese nel progetto assistenziale personalizzato;
- verifica delle prestazioni rese
- individuazione e attuazione di procedure atte a prevenire rischi per la persona nel proprio ambiente di vita.

b) Assistenza domiciliare ad alta complessità assistenziale nell'ambito di progetti sociosanitari

Prestazioni assistenziali

- alzare e mettere a letto la persona non autosufficiente;
- vestizione della persona non autosufficiente;
- pulizie personali e nel bagno, utilizzando prodotti igienici adeguati;
- rifacimento del letto della persona non autosufficiente;
- mantenimento della pulizia degli ambienti;
- preparazione e somministrazione dei pasti;
- cambio e lavaggio biancheria piana e personale
- individuazione e attuazione di procedure atte a prevenire rischi per la persona nel proprio ambiente di vita;
- interventi di supporto al *caregiver* della persona assistita con trasferimento allo stesso delle competenze di cura e assistenziali;
- Prestazioni sociosanitarie
- collaborazione con il personale infermieristico dell'Azienda Sanitaria o privato o con il familiare, alla gestione della persona ammalata acuta o cronica o con disabilità;
- esecuzione frizioni e massaggi a prevenzione decubito;
- aiuto nella mobilitazione attiva e passiva delle persone allettate in cui non siano sottolineate controindicazioni da parte del Medico di Medicina Generale (MMG) o di medici specialisti;
- misurazione della temperatura corporea;

- aiuto nella raccolta del materiale biologico per esami (feci e urine);
- controllo e assistenza nell'assunzione di diete;
- aiuto nella deambulazione per l'assistito con limitata autonomia di movimento, anche mediante ausili;
- aiuto nelle attività quotidiane, in genere con l'obiettivo di educare la persona assistita a utilizzare le proprie capacità residue;
- collaborazione con il familiare o con l'infermiere nella sorveglianza per la corretta assunzione dei farmaci o delle prescrizioni mediche alle persone assistite prive di famiglia;
- collaborazione nei programmi riabilitativi definiti dalle competenti commissioni di valutazione sociosanitaria (UVM, UVMD e ACOT), nei programmi volti all'attuazione di interventi di assistenza domiciliare integrata (A.D.I.), di ospedalizzazione a domicilio, ecc.;
- segnalazione al medico curante di qualsiasi anomalia sulle condizioni di salute della persona assistita che vive sola;
- segnalazione al 118 in caso di urgenza e in mancanza di reperibilità di familiari o del medico di base.

Altre prestazioni

- supporto nella spesa;
- ritiro farmaci e/o prescrizione medica;
- ogni altra prestazione prevista e coerente con il progetto assistenziale personalizzato.

In base ai principi di qualità, appropriatezza e accessibilità, le prestazioni devono assicurare la soddisfazione delle persone assistite rispetto al programma operativo di intervento personalizzato.

Il personale incaricato degli interventi di assistenza domiciliare deve assicurare un costante monitoraggio dei casi seguiti, curandone l'osservazione periodica e sistematica, anche al fine di rilevare l'insorgenza di nuovi bisogni sotto il profilo dello stato fisico, emotivo e sociale, così da poter segnalare prontamente l'evento agli altri operatori interessati e al servizio sociale e sociosanitario competente.

Gli operatori del servizio sono inoltre tenuti a collaborare attivamente con ogni altro operatore, anche di altro ente od organizzazione, chiamato a intervenire sul caso.

Gli interventi di assistenza domiciliare, infine, possono trovare naturale collocazione all'interno di speciali programmi assistenziali integrati con altri servizi, quali quelli sanitari, in un'ottica di assistenza domiciliare integrata.

ARTICOLO 6) PROGRAMMAZIONE DEL SERVIZIO E COORDINAMENTO

Il soggetto aggiudicatario deve curare, in coerenza con il progetto assistenziale personalizzato e le ulteriori eventuali indicazioni fornite dai servizi sociali e sociosanitari, le seguenti funzioni:

- l'analisi tecnico-operativa delle modalità di attuazione di quanto previsto dal progetto, anche in considerazione del contesto familiare e abitativo, con la conseguente elaborazione di un programma operativo di intervento personalizzato;
- l'attuazione del programma operativo di intervento, così come validato dai referenti dei servizi sociali e sociosanitari competenti;
- la valutazione e la verifica, anche professionale, dei progetti attivati;
- la supervisione, anche professionale, degli operatori impiegati.

Il soggetto aggiudicatario deve assicurare una struttura di coordinamento del servizio, organizzata in modo da dare ai responsabili e ai vari referenti dei servizi sociali e sociosanitari competenti dei riferimenti stabili.

La struttura di coordinamento deve essere attiva almeno nei giorni feriali settimanali dal lunedì al venerdì, indicativamente nell'ambito della fascia oraria 8:00 – 18:00, e deve disporre di:

- un assistente sociale con compiti di valutazione e verifica professionale dei progetti attivati, di supervisione professionale degli operatori per quanto riguarda i rapporti con le persone assistite e le famiglie e di interfaccia con il servizio sociale territoriale;
- un coordinatore con compiti organizzativi e amministrativi.

Tale struttura deve provvedere alla definizione dei programmi operativi di intervento, in coerenza con il progetto assistenziale personalizzato e le indicazioni di ulteriore dettaglio fornite dai servizi sociali e socio-sanitari competenti e gestire e coordinare gli operatori addetti al servizio.

Il programma di intervento elaborato e proposto dal soggetto aggiudicatario deve riportare i seguenti elementi:

- tipologia di prestazioni previste;
- programma settimanale di massima degli accessi (giorni settimanali e orari);
- data di avvio prevista;
- data di conclusione (se il servizio è richiesto come temporaneo);
- operatori o gruppo di operatori assegnato al caso;
- eventuali note e osservazioni che si ritengono utili per la gestione del caso.

ARTICOLO 7) SOSPENSIONE DELLE PRESTAZIONI

In tutti i casi in cui ricorrano circostanze speciali e imprevedibili che impediscano in via temporanea che le prestazioni oggetto del presente capitolato procedano utilmente a regola d'arte e che non siano prevedibili al momento della stipula del contratto, il RUP può disporre la sospensione dell'esecuzione del contratto, compilando, se possibile con l'intervento del soggetto aggiudicatario, il verbale di sospensione, con l'indicazione delle ragioni che hanno determinato l'interruzione della prestazione dei servizi, nonché dello stato di avanzamento delle prestazioni la cui esecuzione rimane interrotta e delle cautele adottate affinché alla ripresa le stesse possano essere continuate senza eccessivi oneri. Il verbale è inoltrato al RUP entro cinque giorni dalla data della sua redazione.

La sospensione può, altresì, essere disposta dal RUP per ragioni di necessità o di pubblico interesse, tra cui l'interruzione di finanziamenti o per esigenze di finanza pubblica. Qualora la sospensione (o le sospensioni) durino per un periodo di tempo superiore a un quarto della durata complessiva del contratto o, comunque, quando superino sei mesi complessivi, il soggetto aggiudicatario può chiedere la risoluzione del contratto senza indennità. Se la Società della Salute si oppone, il soggetto aggiudicatario ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti. Nessun indennizzo è dovuto al soggetto aggiudicatario negli altri casi.

La sospensione è disposta per il tempo strettamente necessario. Cessate le cause della sospensione, il RUP dispone la ripresa dell'esecuzione del contratto.

La sospensione delle prestazioni è obbligatoria nel caso in cui nei confronti del titolare o del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale, dei soci o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo, dei soci accomandatari o del direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice, degli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o del direttore tecnico o del socio unico persona fisica ovvero del socio di maggioranza, in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio, sia in corso un procedimento penale per i reati previsti dall'art. 80, comma 1, del decreto legislativo n. 50/2016, e ss.mm.ii., e per i reati contro minori o relative ad abusi, maltrattamenti o altri fatti previsti dalla legge n. 269/1998 (*"Norme contro lo sfruttamento della prostituzione, della pornografia, del turismo sessuale in danno delle minori, quali nuove forme di riduzione in schiavitù"*), così come modificata dalla legge n. 38/2006, dagli artt. 564, 571, 572 del Codice Penale e per uno dei delitti puniti secondo quanto previsto dalla legge n. 66/1996, dalla legge n. 172/12 e dall'art. 3, comma 19, lett. a), della legge n. 94/1999, fino a sentenza definitiva di assoluzione.

La sospensione è altresì obbligatoria (e avviene con effetto immediato in attesa della rescissione del contratto) nel caso in cui dovessero emergere episodi di abusi da parte di uno dei dipendenti o collaboratori del soggetto aggiudicatario nei confronti delle persone beneficiarie del servizio.

La sospensione delle prestazioni è obbligatoria anche nel caso di sentenza o decreto di condanna o procedimento penale per i predetti reati commessi dal personale, compreso quello volontario, che sia a contatto con minori, fatta salva l'ipotesi che il personale coinvolto non venga allontanato dal servizio ovvero adibito a mansioni che non comportano il diretto contatto con i minori.

ARTICOLO 8) **PERSONALE**

Il soggetto aggiudicatario deve disporre di una dotazione di personale idoneo dal punto di vista fisico, morale e professionale in quantità e di qualificazione e profilo professionale adeguati a garantire un'efficace gestione delle attività di cui al presente capitolato.

Le qualifiche del personale addetto all'assistenza domiciliare sono specificate nell'art. 1 (tab. 1) relativamente a ciascuna tipologia di servizio. Si forniscono, di seguito, alcune definizioni di massima.

Operatore Socio Sanitario (OSS) o titolo equivalente: possiede competenze sia in ambito sociale, sia in ambito sanitario a seguito di specifica formazione professionale, è in grado di svolgere attività indirizzate a soddisfare i bisogni primari della persona e a favorirne il benessere e l'autonomia. La professione è riconosciuta a livello nazionale, ma la formazione è di competenza delle Regioni e delle Province autonome, che provvedono all'organizzazione dei corsi e delle relative attività didattiche nel rispetto delle disposizioni di legge. L'OSS è in grado di:

- collaborare con le altre figure professionali sanitarie e con la famiglia al fine di soddisfare i bisogni primari della persona assistita;
- assistere la persona assistita nello svolgimento delle attività domestiche;
- effettuare interventi igienico-sanitari;
- agevolare la persona assistita e i suoi familiari nell'accesso alle risorse e ai servizi sociosanitari presenti sul territorio;
- collaborare con altre figure professionali in interventi di riabilitazione e in attività di socializzazione.

L'OSS è in possesso di un attestato di qualifica professionale che permette di operare nell'ambito dei servizi sanitari e sociosanitari e nei servizi socioassistenziali.

Questa figura è prioritariamente impegnata in prestazioni rivolte a persone in condizione di non autosufficienza e ogni qualvolta si ritiene necessaria una maggiore integrazione operativa con la dimensione sanitaria.

Operatore Socio Assistenziale (OSA) e Addetto all'Assistenza di Base (AdB) o titoli equivalenti: sono figure professionali con adeguata qualifica documentata mediante l'attestato di conseguimento di appositi percorsi professionali. I loro compiti possono così essere individuati:

- incentiva lo sviluppo dell'autonomia personale;
- favorisce l'autosufficienza nelle attività quotidiane;
- presta aiuto per l'igiene personale delle persone assistite, se non autosufficienti;
- prepara e somministra i pasti, tenendo conto delle diete individuali;
- presta aiuto per l'igiene degli ambienti e degli spazi di vita;
- provvede al disbrigo di pratiche e commissioni e accompagna la persona assistita a visite mediche o appuntamenti burocratici;
- favorisce nei limiti del possibile l'integrazione sociale della persona assistita mediante lo sviluppo di relazioni positive con il vicinato, i familiari, i parenti, gli amici, le associazioni di volontariato, i gruppi locali;
- collabora con altre figure professionali, quali medici, infermieri, psicologi, assistenti sociali,

educatori, insegnanti e responsabili di associazioni, comunità, cooperative, ecc. per la migliore programmazione degli interventi individuali e di rete;

- gestisce in collaborazione con gli altri operatori le attività ricreative, educative, culturali e occupazionali.

Gli operatori socio assistenziali hanno sostanzialmente l'obiettivo di migliorare le condizioni di vita delle persone in stato di necessità, prestando aiuto e assistenza con interventi diretti alla persona sia dal punto di vista fisico che psicologico e favorendone il massimo grado di autonomia personale.

Le succitate figure professionali richieste devono essere in possesso di patente di guida (almeno di Cat. B) in numero adeguato a consentire la realizzazione degli interventi di accompagnamento ed essere in regola con tutto quanto previsto in materia sanitaria dalla normativa vigente.

La struttura di coordinamento di cui all'art. 6 deve invece disporre del seguente personale:

- n. 1 assistente sociale con contratto di lavoro a tempo pieno (per almeno complessive 1.548 ore effettivamente lavorate), in possesso dei titoli e dell'abilitazione per l'esercizio della professione e almeno 1 anno di esperienza professionale con lo stesso profilo nell'ambito di servizi sociali o sociosanitari;
- n. 1 coordinatore con contratto di lavoro a tempo pieno (per almeno complessive 1.548 ore effettivamente lavorate), in possesso di diploma di scuola media superiore o titolo superiore e almeno 1 anno di esperienza in servizi di assistenza o nell'organizzazione di attività assimilabili a quelle previste dal presente capitolato.

Nell'allegato A - (Ore stimate, costi del personale e della sicurezza a base d'asta) sono indicate le ore da erogare per ciascuna figura professionale.

Il soggetto aggiudicatario rimborsa al personale addetto all'assistenza domiciliare i costi di spostamento tra i domicili dei vari utenti e/o tra le varie sedi di servizio e considera il tempo impiegato come tempo lavorato. In considerazione dell'estrema variabilità degli spostamenti, in termini di mezzi e tempo necessari, l'impresa, per facilitare la gestione di tale aspetto e nel rispetto della normativa e della contrattazione collettiva di settore, può prevedere modalità di semplificazione tramite appositi accordi in proposito con le Organizzazioni Sindacali.

Le unità di personale a disposizione devono essere in numero tale da garantire il regolare svolgimento dei servizi anche nel caso di concentrazione degli stessi in particolari fasce orarie.

Il personale deve presentarsi alle persone assistite garantendo un comportamento gentile, rispettoso della *privacy* e irreprensibile e riferirsi alle persone stesse e alle loro famiglie in modo comunicativo e partecipativo, ricercando il coinvolgimento e il dialogo.

Il soggetto aggiudicatario deve provvedere alla tempestiva sostituzione di tutto il personale assente per qualsiasi causa, con modalità risultanti dall'offerta tecnica.

Il soggetto aggiudicatario si impegna altresì a mantenere, per quanto possibile, la massima continuità e stabilità nel rapporto operatore-persona assistita al fine di instaurare e mantenere nel tempo un rapporto di fiducia.

A tal fine il soggetto aggiudicatario si impegna a:

- comunicare immediatamente al servizio sociale o sociosanitario referente del caso qualsiasi variazione di personale assistenziale presso le persone beneficiarie del servizio, per quanto possibile prima che si proceda alla sostituzione, fornendo le generalità del nuovo operatore;
- sostituire l'operatore dopo aver effettuato un "passaggio di consegne" consistente in almeno un giorno di compresenza (l'affiancamento non verrà riconosciuto economicamente);
- comunicare immediatamente al servizio sociale o sociosanitario referente del caso (via telefono o mail) il verificarsi di qualsiasi evento di carattere straordinario riguardante le persone beneficiarie del servizio (ricoveri ospedalieri, decessi, rifiuto delle prestazioni concordate da parte della persona assistita, ecc.);

- attuare eventuali collegamenti con altri servizi sociosanitari territoriali, nell'ambito delle indicazioni fornite dalla Società della Salute.

La Società della Salute si riserva di richiedere la sostituzione del personale di cui si verificasse l'accertata incompatibilità con la persona assistita. La sostituzione deve avvenire entro 5 giorni dalla richiesta o immediatamente, qualora la Società della Salute ne documenti l'urgenza.

Il soggetto aggiudicatario si impegna ad accogliere e inserire nell'organizzazione delle attività assistenziali gli allievi di Scuole Superiori o di Corsi parauniversitari o universitari impegnati in attività di stage o di tirocinio che la Società della Salute potrà inviare sulla base di specifici accordi o convenzioni con Scuole, Enti o Università.

ARTICOLO 9) PROGETTO DI GESTIONE

Lo svolgimento del servizio di assistenza domiciliare riprende quanto previsto nel progetto di gestione elaborato dal soggetto aggiudicatario e allegato alla sua offerta. Il progetto deve essere coerente con le finalità dei servizi e rispettoso delle indicazioni e dei criteri organizzativi e gestionali riportati nel presente capitolato.

Il progetto proposto dal soggetto aggiudicatario in sede di gara rappresenta parte integrante, insieme al presente capitolato e alla convenzione, degli atti disciplinanti il servizio e i rapporti con la Società della Salute. Il soggetto aggiudicatario si obbliga pertanto a dare piena esecuzione sia a quanto previsto nel capitolato, che a quanto specificato nel progetto.

ARTICOLO 10) ULTERIORI OBBLIGHI E RESPONSABILITÀ' DEL SOGGETTO AGGIUDICATARIO

a) Esecuzione del servizio

Il soggetto aggiudicatario si impegna a eseguire i servizi commissionati in rispondenza a quanto previsto dal presente capitolato, dal progetto di gestione presentato e dai progetti assistenziali definiti dai servizi sociali e sociosanitari competenti.

Salvo urgenze o situazioni impreviste che richiedano un intervento diverso da quello pianificato, la durata degli interventi e la tipologia delle specifiche prestazioni fornite alla persona assistita devono essere coerenti a quanto previsto dal progetto assistenziale personalizzato comunicato al soggetto aggiudicatario, non essendo consentite variazioni in assenza di specifica autorizzazione da parte dei servizi competenti, anche quando le variazioni stesse sono richieste dalla persona assistita.

Qualora gli operatori del soggetto aggiudicatario dovessero riscontrare situazioni che richiedono o suggeriscono l'opportunità di modifiche al progetto assistenziale personalizzato, lo stesso è tenuto a comunicare tali rilievi al servizio sociale o sociosanitario competente.

Il soggetto aggiudicatario è tenuto a informare, sempre e in tempo utile, le persone beneficiarie del servizio e i loro familiari sull'andamento del programma e su eventuali cambiamenti (ritardi, sostituzioni, eventuale cambiamento di orario, ecc.).

Qualora un intervento programmato non possa essere effettuato per la non comunicata assenza della persona assistita, il soggetto aggiudicatario deve informarne tempestivamente i competenti referenti dei servizi sociali o sociosanitari.

Il soggetto aggiudicatario si impegna altresì a fornire alla Società della Salute adeguato supporto nella gestione di eventuali progettualità all'interno delle quali potrebbe essere richiesta l'esecuzione dei servizi oggetto del presente appalto, prevedendo per gli stessi una fatturazione separata rispetto a quella ordinaria di cui all'art. 16 e una specifica rendicontazione, anche di carattere analitico.

b) Adempimenti di carattere generale per il personale

Il soggetto aggiudicatario si impegna, con l'accettazione del presente capitolato, all'osservanza e all'assunzione di tutti gli oneri relativi alla previdenza e all'assistenza dei prestatori di lavoro previsti dalle vigenti disposizioni di legge, nonché a impegnarsi al rispetto della retribuzione e di quanto previsto nei Contratti Collettivi di categoria, sottoscritti dalle Organizzazioni Sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale - anche se il soggetto aggiudicatario non fosse formalmente iscritto alle stesse - e dagli accordi integrativi decentrati.

Il soggetto aggiudicatario, anche per il personale in sostituzione temporanea, è tenuto ad applicare il vigente CCNL del comparto di appartenenza relativamente al trattamento salariale, normativo, previdenziale, assicurativo e a tutte le modifiche introdotte durante il periodo dell'appalto. Inoltre è tenuto a osservare le vigenti leggi e ogni altra normativa in materia di assicurazioni, igiene, medicina del lavoro e prevenzione degli infortuni. A tale riguardo il soggetto aggiudicatario deve dimostrare, su richiesta della Società della Salute, l'adempimento di tutte le disposizioni relative al rapporto di lavoro degli operatori impiegati nei compiti del presente capitolato.

Il soggetto aggiudicatario deve osservare scrupolosamente tutte le norme derivanti dalle vigenti disposizioni in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro, di igiene sul lavoro, assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, previdenze per disoccupazione, invalidità e vecchiaia e ogni altra malattia professionale e ogni altra disposizione in vigore o che potrà intervenire in costanza di rapporto per la tutela dei lavoratori.

Il personale deve partecipare a tutte le specifiche iniziative di formazione obbligatoria previste dal contratto di lavoro e dalla vigente normativa per almeno 24 ore annue pro-capite.

Le prestazioni svolte dal personale utilizzato dal soggetto aggiudicatario per le attività di cui al presente capitolato non costituiscono rapporto d'impiego con la Società della Salute, né possono rappresentare titolo per avanzare pretese di alcun genere nei confronti della stessa.

c) Clausola sociale

A tutela dei lavoratori e della stabilità occupazionale e ferma restando la compatibilità con l'organizzazione adottata e le esigenze tecnico-organizzative e di manodopera previste nel nuovo contratto, il soggetto aggiudicatario è tenuto a impiegare e ad assorbire prioritariamente nel proprio organico il personale dipendente dall'aggiudicatario uscente già impiegato e operante nel servizio oggetto d'appalto, laddove lo stesso personale sia interessato e disponibile.

In coerenza con le Linee Guida ANAC n. 13/2019 approvate con la deliberazione ANAC 13 febbraio 2019 gli operatori economici concorrenti accettano espressamente la clausola sociale di cui al precedente comma obbligandosi ad applicarla secondo le specifiche modalità previste dal Progetto di assorbimento appositamente **allegato all'offerta presentata in sede di gara**. Tale obbligo è recepito nel contratto.

Il Progetto di assorbimento, da allegarsi all'istanza di partecipazione alla procedura, deve indicare, distinti per qualifica, il numero di operatori che l'impresa si obbliga a riassorbire in caso di aggiudicazione unitamente alle relative condizioni contrattuali, con particolare riferimento al contratto di riferimento, all'inquadramento e al trattamento economico.

La mancata presentazione del Progetto di assorbimento che il concorrente si impegna ad attuare in caso di aggiudicazione equivale alla mancata accettazione della clausola sociale ed è perciò motivo di esclusione dalla procedura e non è soggetta a soccorso istruttorio.

L'attuazione del Progetto di assorbimento assurge a obbligo contrattuale a seguito dell'aggiudicazione ed è soggetta al monitoraggio e al controllo della Società della Salute. La volontà di accettare la clausola sociale è manifestata mediante apposita dichiarazione corredata, a pena di nullità, dal Progetto di assorbimento che il concorrente si impegna ad attuare in applicazione della medesima clausola sociale.

Per le finalità di cui ai precedenti commi, l'elenco del personale attualmente impiegato e il relativo contratto di lavoro di riferimento sono riportati nel prospetto allegato al presente capitolato (Allegato B).

d) Osservanza degli obblighi a tutela dei lavoratori e della sicurezza

Nello svolgimento dei servizi oggetto d'appalto, il soggetto aggiudicatario garantisce la piena osservanza delle disposizioni in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro di cui al decreto legislativo n. 81/2008, e ss.mm.ii., senza che alcuna carenza o mancanza possa essere addebitata alla Società della Salute a qualsiasi titolo, ed è tenuto a comunicare il nominativo del responsabile della sicurezza al momento della stipula del contratto.

Il soggetto aggiudicatario si impegna a formare il proprio personale sulle disposizioni in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, provvedendo con cadenza annuale a trasmettere alla Società della Salute una relazione concernente le attività di formazione e aggiornamento cui hanno partecipato gli operatori impiegati nei servizi oggetto del presente capitolato.

La Società della Salute si riserva di verificare nel periodo di vigenza del contratto, anche attraverso apposite ispezioni, il rispetto delle norme anti-infortunistiche e di tutela della salute dei lavoratori e potrà procedere, qualora il soggetto aggiudicatario non risulti in regola con gli obblighi di cui ai comma precedenti, alla sospensione del pagamento delle fatture, assegnando allo stesso un termine entro il quale procedere alla regolarizzazione, trascorso inutilmente il quale la Società della Salute si riserva la facoltà di risoluzione di diritto del contratto ai sensi dell'art. 1456 del C.C., senza che da tale risoluzione possano conseguire per il soggetto aggiudicatario diritti o pretese di sorta, a eccezione del pagamento del corrispettivo previsto dal contratto per le prestazioni rese fino al giorno di efficacia della risoluzione, dedotte le penali applicate per l'inadempimento contrattuale e fatto salvo, in ogni caso, il risarcimento degli eventuali ulteriori danni subiti dalla Società della Salute.

Il soggetto aggiudicatario si impegna altresì a:

- rispettare le norme, in quanto applicabili, del decreto ministeriale 10 marzo 1998 ("*Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell'emergenza nei luoghi di lavoro*");
- garantire al proprio personale le tutele previste dalla normativa in materia di salute e sicurezza durante il lavoro, con particolare riferimento alle attività di sorveglianza sanitaria, accertamenti sanitari preventivi e periodici a cura del medico competente, ove previste e risultanti dal proprio documento di valutazione dei rischi.

Il soggetto aggiudicatario e il personale da esso dipendente devono attenersi al rispetto di tutte le disposizioni, procedure e direttive di carattere generale e speciale emanate dalla Società della Salute e rese note attraverso comunicazioni scritte ovvero quelle appositamente emesse per il proprio personale. Si conviene al riguardo che qualsiasi eventuale onere è compreso nel corrispettivo.

La Società della Salute è pertanto esonerata:

- da ogni e qualsiasi responsabilità per danni, infortuni o altro dovesse accadere al personale dei soggetti gestori per qualsiasi causa nell'esecuzione del servizio;
- da ogni e qualsiasi responsabilità per danni, infortuni o altro dovesse accadere alle persone beneficiarie del servizio e a terzi durante il periodo di suo svolgimento.

Nel caso in cui la valutazione del rischio da parte del soggetto aggiudicatario preveda l'utilizzo di DPI per lo svolgimento delle attività oggetto dell'affidamento, gli operatori ne devono essere dotati in conformità al decreto ministeriale 28 settembre 1990 e del decreto legislativo n. 81/2008, e ss.mm.ii.

Il soggetto aggiudicatario si impegna al rispetto di tutte le norme di sicurezza contenute nelle normative e nei protocolli nazionali e regionali già in vigore o che saranno emesse in merito all'emergenza CoViD-19.

Trattandosi di servizi per i quali non è prevista l'esecuzione all'interno della Società della Salute (intendendosi per "interno" tutti i locali/luoghi messi a disposizione dalla stessa per l'espletamento del servizio) ed essendo pertanto i suddetti locali/luoghi sottratti alla giuridica disponibilità della Società della Salute, resta escluso per il soggetto aggiudicatario, ai sensi dell'art. 26 del decreto legislativo n. 81/08, l'obbligo di redazione del DUVRI.

e) Obblighi inerenti alle coperture assicurative

Il soggetto aggiudicatario tiene espressamente sollevata la Società della Salute da ogni responsabilità per incidenti e danni causati a cose o persone che dovessero verificarsi durante lo svolgimento del servizio oggetto d'appalto, ivi inclusi i danni causati alla Società della Salute per ritardi, errori, omissioni e disservizi, ed è tenuto alla stipula e alla produzione di tutte le polizze assicurative previste dalla vigente normativa preliminarmente alla sottoscrizione del contratto, con copertura a decorrere dall'affidamento del servizio (inizio attività) e fino alla sua cessazione.

La polizza assicurativa per responsabilità civile verso terzi dovrà coprire il soggetto aggiudicatario, tutto il personale impiegato nello svolgimento del servizio e ogni persona (fisica o giuridica) operante per conto dello stesso appaltatore.

La polizza assicurativa deve prevedere:

- massimali RCT per sinistro non inferiori a € 5.000.000,00;
- massimali RCO con € 3.000.000,00 per sinistro con il limite di € 1.500.000,00 per ogni dipendente infortunato;
- copertura dei danni cagionati a terzi con dolo e colpa grave del proprio personale dipendente e delle persone di cui deve rispondere, compresi eventuali volontari impiegati nell'attività;
- estensione della responsabilità civile personale di tutti i dipendenti e di coloro che partecipano all'attività, compresi eventuali volontari;
- estensione di garanzia relativa alla responsabilità del soggetto aggiudicatario e dei suoi dipendenti in relazione alla qualifica di responsabili del servizio protezione e sicurezza di cui al decreto legislativo n. 81/2008, e ss.mm.ii., e alla responsabilità derivante da violazione delle disposizioni di cui al Regolamento U.E. 2016/679;
- estensione ai danni da incendio a cose o fabbricati di proprietà di terzi cagionati durante l'esecuzione del servizio con massimale non inferiore a € 500.000;
- estensione ai rischi per responsabilità civile derivanti dalla proprietà e/o conduzione e/o uso di qualsiasi bene utilizzato per l'espletamento del servizio assicurato, per danni causati da eventuali subappaltatori.

Qualora la polizza preveda scoperti e/o franchigie per sinistro, queste non possono essere in alcun modo opposte all'amministrazione appaltante o al terzo danneggiato e devono rimanere esclusivamente a carico del soggetto aggiudicatario.

Sono da considerarsi terzi:

- tutti coloro che partecipano all'attività compresi eventuali volontari, con esclusione dei dipendenti iscritti all'INAIL, perché già assicurati nell'ambito della garanzia RCO, e del legale rappresentante;
- la Società della Salute, i suoi amministratori e i suoi dipendenti e collaboratori.

Il soggetto aggiudicatario è tenuto a produrre le polizze assicurative stipulate in ottemperanza degli obblighi di cui al presente articolo preliminarmente alla sottoscrizione del contratto e, comunque, entro e non oltre i 5 giorni antecedenti la consegna del servizio.

f) Fornitura materiali

Per lo svolgimento delle attività di cui al presente capitolato, il soggetto aggiudicatario è tenuto a fornire i mezzi, gli strumenti e il materiale necessario per la pratica erogazione delle prestazioni, garantendone la sicurezza, la qualità, l'appropriatezza e l'efficacia. In caso di interventi in favore di persone portatrici di malattie infettive, deve essere utilizzato un camice monouso e/o altri presidi di sicurezza ritenuti necessari dall'impresa, secondo la propria valutazione dei rischi.

Di norma, per gli interventi che richiedono la cura dell'igiene della casa e/o della persona, il materiale di consumo necessario (detersivi, sapone, panni, asciugamani, ecc.) è disponibile presso il domicilio della persona beneficiaria. Qualora, in situazioni di particolare disagio certificate dal

servizio professionale competente, la persona assistita non disponesse di tale materiale, lo stesso deve essere fornito a cura del soggetto aggiudicatario.

Il soggetto aggiudicatario risponde in proprio per eventuali incidenti o danni a terzi procurati dall'uso di attrezzature e strumenti inadeguati o dannosi da essa forniti.

g) Autoveicoli

Il soggetto aggiudicatario deve poter disporre di almeno 2 (due) autoveicoli, di caratteristiche idonee, per l'accompagnamento delle persone beneficiarie del servizio, laddove previsto dal piano individuale di intervento, presso centri sociosanitari esterni, ambulatori medici o altri luoghi connessi con la natura delle prestazioni, anche al di fuori del territorio zonale.

h) Sede organizzativa

Il soggetto aggiudicatario deve garantire entro 30 giorni dall'aggiudicazione almeno una sede organizzativa all'interno del territorio della Società della Salute. Tale sede deve risultare idonea e logisticamente funzionale all'organizzazione delle attività ed essere dotata di un congruo numero di linee telefoniche regolarmente presidiate dal lunedì al venerdì almeno durante la fascia oraria 8:00 - 18:00, nonché di fax e di indirizzo e-mail.

i) Effettuazione del servizio in caso di sciopero

Le vertenze sindacali devono avvenire nel pieno rispetto delle leggi n. 146/1990 e n. 83/2000 e di eventuali successivi protocolli applicativi, con particolare riguardo all'obbligo di congruo preavviso.

Nulla è dovuto al soggetto aggiudicatario per le mancate prestazioni, qualunque ne sia il motivo.

In caso di sciopero, il soggetto aggiudicatario è tenuto a effettuare i servizi essenziali secondo quanto stabilito dalle norme vigenti e dal CCNL di categoria.

l) Disposizioni sul trattamento dei dati personali

Nell'ambito delle attività definite nell'oggetto dell'appalto, la Società della Salute si qualifica quale Titolare del trattamento ai sensi dell'art. 4, n. 7, del Reg. UE 2016/679 (GDPR).

Il soggetto aggiudicatario sarà individuato quale Responsabile del trattamento ai sensi dell'art. 28 del GDPR e quest'ultimo si impegna alla sottoscrizione del relativo atto allegato al presente capitolato (Allegato C) al quale si fa espresso rinvio per quanto attiene alle modalità e istruzioni di trattamento.

In particolare, il Responsabile si impegna al rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali, garantendo che il personale autorizzato sia vincolato a mantenere la riservatezza e il segreto d'ufficio sulle informazioni e i dati personali, ivi compresi quelli di cui alle categorie particolari, contenuti nei progetti di assistenza individuali per le persone beneficiarie del servizio e, comunque, su ogni fatto o circostanza riguardante le medesime persone di cui venga a conoscenza durante lo svolgimento del medesimo servizio oggetto d'appalto.

m) Tenuta chiavi

In presenza di persone assistite che, in ragione della loro particolare condizione di non autosufficienza e assenza (permanente o temporanea) di figure di riferimento in grado di farlo, sono impossibilitate ad aprire la porta d'accesso all'operatore addetto al servizio, se indicato dalla Società della Salute e previo consenso della persona assistita stessa, il soggetto aggiudicatario deve garantire (potendosi avvalere a tale scopo di appositi accordi con soggetti terzi) la tenuta di copia delle chiavi dell'abitazione e fornire le stesse agli operatori addetti per consentire loro l'accesso e la realizzazione degli interventi previsti.

n) Accreditamento

Il soggetto aggiudicatario garantisce il possesso dei requisiti previsti per l'accreditamento, ai sensi della legge regionale n. 82/2009, e ss.mm.ii., per l'erogazione di servizi di assistenza domiciliare per attività socioassistenziale o per attività sociosanitaria per persone non autosufficienti, come da Allegato B alla deliberazione della Giunta Regionale n. 206/2010 (*"Regolamento attuativo della L.R.T. n. 82/2009"*).

o) Condanne

Il personale non deve aver subito condanne per reati contro i minori e non avere subito condanne relative ad abusi, maltrattamenti o altri fatti previsti dalla legge n. 269/1998 (*"Norme contro lo sfruttamento della prostituzione, della pornografia, del turismo sessuale in danno delle minori, quali nuove forme di riduzione in schiavitù"*), così come modificata dalla legge n. 38/2006, dagli artt. 564, 571, 572 del Codice Penale e per uno dei delitti puniti secondo quanto previsto dalla legge n. 66/1966, dalla legge n. 172/12 e dall'art. 3, comma 19, lett. a), della legge n. 94/1999, fino a sentenza definitiva di assoluzione.

Se nel corso del servizio un soggetto dipendente sia oggetto di indagine per uno dei predetti reati deve essere provvisoriamente allontanato dal servizio ovvero adibito ad altra mansione che non comporti il diretto contatto con i minori.

ARTICOLO 11) REGISTRAZIONE DEGLI INTERVENTI E DEBITO INFORMATIVO

Il soggetto aggiudicatario deve essere dotato e utilizzare un sistema per la rilevazione e la registrazione informatizzata degli interventi effettuati. Tale sistema deve avere le seguenti caratteristiche:

- registrazione degli interventi svolti, con riferimento al giorno, all'ora di inizio e all'ora di conclusione dell'intervento, nonché alla tipologia di prestazione effettuata;
- sistema di rilevazione oggettivo, certo, con riconducibilità della registrazione effettuata alla persona assistita interessata e agli orari e ai giorni indicati;
- produzione di report analitici, in formato .xls o equivalente (o esportabile in tale formato), riferiti agli interventi realizzati in un periodo determinato in favore delle singole persone beneficiarie del servizio, contenenti almeno le seguenti informazioni: nominativo, codice fiscale, Comune di residenza della persona beneficiaria del servizio, data, ora inizio, ora fine e durata degli interventi, prestazioni effettuate, impresa e codici degli operatori che hanno svolto gli interventi (qualora un intervento sia svolto da più operatori contemporaneamente, tale circostanza deve essere riportata associando all'intervento il numero di operatori coinvolti o registrando l'intervento per ciascun operatore coinvolto);
- aggiornamento dei dati sugli interventi effettuati (inclusi gli eventuali inserimenti in manuale) con periodicità mensile o inferiore.

Le suddette informazioni devono essere inoltre fornite con una struttura idonea all'importazione dei relativi dati, anche tramite *web-service*, nel sistema informativo sociosanitario usato dalla Società della Salute anche ai fini dell'assolvimento del debito informativo regionale e ministeriale. Tale registrazione dell'orario costituisce la base per la formulazione delle fatture per il riconoscimento del pagamento.

Il sistema deve funzionare senza oneri o dotazioni particolari a carico della Società della Salute e della persona beneficiaria del servizio e senza l'utilizzo di beni, strumenti e utenze telefoniche e/o di trasmissione dati che debbano essere messi a disposizione dalle stesse.

Con cadenza almeno annuale, devono essere presentati alla Società della Salute report di attività quantitativa e qualitativa del servizio, comprensivi dei dati aggregati sociodemografici delle persone assistite, degli accessi e delle ore di servizio, della tipologia di prestazioni erogate e delle professionalità impiegate.

ARTICOLO 12) COMPITI DELLA SOCIETA' DELLA SALUTE

La Società della Salute, attraverso i servizi sociali o sociosanitari territoriali, provvede alle funzioni di programmazione, indirizzo e supervisione del servizio di assistenza domiciliare e ne determina le modalità per l'ammissione delle persone, elaborandone il progetto assistenziale personalizzato.

I servizi territoriali svolgono le seguenti funzioni:

- valutazione della condizione sociale o sociosanitaria e analisi del bisogno;
- elaborazione del progetto assistenziale personalizzato;
- procedure per l'ammissione al servizio delle persone beneficiarie dello stesso;
- verifica periodica dei risultati conseguiti dal servizio ed eventuale aggiornamento dei progetti assistenziali personalizzati, in collaborazione con la struttura di coordinamento di cui all'art. 6 e con gli operatori del soggetto aggiudicatario.

Nel caso di prestazioni di assistenza domiciliare integrata con il settore sanitario (ADI), sarà cura dei servizi sociosanitari territoriali predisporre tutte le misure idonee al fine di favorire la più ampia integrazione interprofessionale fra i diversi operatori coinvolti nel trattamento del caso.

Il coordinatore e gli operatori del soggetto aggiudicatario sono tenuti a collaborare attivamente a tale scopo e a partecipare alle riunioni collegiali di programmazione e verifica degli interventi individuali.

La Società della Salute si riserva ogni possibilità di controllo sul corretto adempimento a quanto previsto dal presente capitolato da parte del soggetto aggiudicatario, anche richiedendo allo stesso apposita documentazione in merito alle questioni oggetto di controllo.

ARTICOLO 13) PROCEDURE DI ATTIVAZIONE DELLE PRESTAZIONI

L'individuazione delle persone beneficiarie del servizio avviene a cura dei servizi sociali e sociosanitari della Società della Salute, nonché dal servizio SEUS di cui all'art. 2.

I servizi competenti indicano alla struttura di coordinamento del soggetto aggiudicatario di cui all'art. 6 la tipologia di servizio, gli obiettivi, le caratteristiche, il numero massimo di ore, la data di avvio e la durata massima del servizio, oltre a eventuali indicazioni o vincoli operativi dell'intervento richiesto in favore delle persone destinatarie dello stesso, in coerenza con il progetto assistenziale personalizzato.

Entro 3 giorni la struttura di coordinamento del soggetto aggiudicatario presenta conseguentemente un programma di attuazione del servizio richiesto, con le specifiche indicate all'art. 6.

I servizi competenti valutano il programma e lo validano o ne richiedono modifiche tese a garantire una risposta più appropriata e/o garantirne la sostenibilità economica. In caso di richiesta di modifiche, la struttura di coordinamento del soggetto aggiudicatario presenta un programma alternativo entro i successivi 3 giorni lavorativi, ai fini della validazione conclusiva. Validato il programma, il soggetto aggiudicatario avvia l'intervento entro la data prevista dal programma stesso.

Nei casi di urgenza, rilevata e segnalata dai servizi sociali o sociosanitari competenti, e per le dimissioni ospedaliere complesse, il soggetto aggiudicatario attiva l'intervento entro 24 ore (o nei tempi richiesti dai servizi, se superiori), al fine di garantire una copertura assistenziale alla persona beneficiaria del servizio nelle more della definizione di quanto sopra previsto. Come indicato all'art. 4, il tempo di attivazione delle prestazioni richieste dal servizio SEUS deve essere specificato nel progetto presentato in sede di offerta e non può superare le 3 ore dal ricevimento della richiesta.

Qualora i servizi ne ravvisino la necessità, possono essere organizzati incontri con gli operatori assegnati al caso, per informazioni sulla persona destinataria del servizio e/o sull'intervento.

I servizi sociali e sociosanitari competenti hanno in ogni momento la facoltà di esprimere parere circa l'idoneità dell'operatore assegnato rispetto alle caratteristiche della persona beneficiaria del servizio.

ARTICOLO 14) DURATA DELL'APPALTO

L'appalto oggetto del presente capitolato prevede una durata di 36 mesi. La Società della Salute si riserva di esercitare il diritto di opzione per la prosecuzione del contratto per ulteriori 24 mesi ai sensi dell'art. 63, comma 5, del decreto legislativo n. 50/2016, e ss.mm.ii, dandone comunicazione scritta al soggetto aggiudicatario tramite Posta Elettronica Certificata (PEC) 3 mesi prima la scadenza contrattuale. Il termine non è perentorio.

Nel periodo di durata dell'appalto il RUP, in conformità con le disposizioni di cui all'art. 106, commi 1 e 2, del decreto legislativo n. 50/2016, e ss.mm.ii, con le modalità previste dall'ordinamento della Società della Salute, potrà autorizzare modifiche e varianti al contratto di appalto in corso di validità nei seguenti casi:

- per l'espletamento degli eventuali servizi supplementari della stessa natura di quelli già oggetto dell'appalto che si rendessero necessari in corso d'opera, per un importo massimo pari al 20% del valore dell'appalto iniziale;
- per revisione e adeguamento del prezzo all'indice ISTAT di incremento dei prezzi, qualora l'incremento dei prezzi e dei costi standard di riferimento dovesse determinare un aumento del costo unitario del servizio superiore al 10% e il soggetto aggiudicatario ne richieda la riconduzione a equità;
- in caso di sopravvenienza di disposizioni normative e/o esigenze imprevedute e imprevedibili tali da rendere necessarie varianti in corso d'opera che non alterino la natura generale del contratto.

Inoltre, ai sensi dell'art. 106, comma 7, del decreto legislativo n. 50/2016, e ss.mm.ii, il valore dell'appalto può essere modificato fino all'occorrenza massima del 50%.

Allo scopo di garantire la continuità dei servizi, alla scadenza del contratto il soggetto aggiudicatario è obbligato inoltre a prorogare l'esecuzione del servizio agli stessi prezzi, patti e condizioni dietro semplice richiesta della Società della Salute per un periodo fino a 6 mesi, ai sensi dell'articolo 106, comma 11, del decreto legislativo n. 50/2016, e ss.mm.ii.

Alla scadenza del periodo di affidamento, così come determinato dalle eventuali ripetizioni o proroghe, il rapporto si intende risolto di diritto, senza obbligo di disdetta.

Nel caso di cambio di gestione, alla scadenza della convenzione, il soggetto aggiudicatario si impegna, per almeno i 30 giorni successivi, a collaborare con il nuovo soggetto subentrante, al fine di garantire un efficace passaggio di consegne, senza onere aggiuntivo per la Società della Salute.

ARTICOLO 15) VALORE DELL'APPALTO E PREZZI ORARI UNITARI

I prezzi orari unitari (esclusa IVA) del servizio oggetto d'appalto sono pari a:

€ **22,15**, per il servizio di assistenza domiciliare,

€ **22,75**, per il servizio di assistenza domiciliare ad alta complessità assistenziale nell'ambito di progetti sociosanitari,

per un importo complessivo stimato nei **36 mesi** di affidamento pari a € **4.014.000,00** (esclusa IVA).

L'importo massimo presunto dell'appalto, ai sensi dell'art. 35, comma 4, del decreto legislativo n. 50/2016, e ss.mm.ii., è pari a € **7.359.000,00** (esclusa IVA) e comprende l'opzione per la prosecuzione dell'appalto per ulteriori 24 mesi, nel caso in cui la Società della Salute si avvalga della facoltà di cui all'art. 63, comma 5, del decreto legislativo n. 50/2016, e ss.mm.ii., e la

possibilità di prorogare l'esecuzione del servizio agli stessi prezzi, patti e condizioni per un periodo fino a 6 mesi, ai sensi dell'articolo 106, comma 11, del decreto legislativo n. 50/2016, e ss.mm.ii.

Si precisa che, in caso di prestazioni aggiuntive e/o servizi complementari, il soggetto aggiudicatario espletterà i servizi al corrispettivo derivante dall'applicazione del ribasso d'asta per la voce "Costo del personale" (ricavato dalla Tabella 2 – prima riga - dell'offerta economica) ai costi orari del personale indicati nell'Allegato A ("*Ore stimate, costi del personale e della sicurezza a base d'asta*") incrementato dell'incidenza percentuale delle spese generali e dell'utile di impresa, così come ricavabili dalla Tabella 2 dell'offerta economica.

ARTICOLO 16) MODALITÀ DI PAGAMENTO

Il compenso del soggetto aggiudicatario, sulla base dei prezzi orari unitari indicati nell'offerta economica presentata in sede di gara, è onnicomprensivo e a titolo di corrispettivo per tutti i servizi e le forniture accessorie richieste nel presente capitolato e sarà liquidato in funzione delle ore effettivamente svolte secondo quanto previsto dal presente capitolato e dal progetto operativo presentato in sede di gara, tenuto conto del ribasso percentuale offerto in sede di gara ai prezzi unitari utilizzati per comporre la base d'asta come dettagliati nell'offerta economica.

Il compenso verrà calcolato come segue: la Società della Salute riconoscerà al soggetto aggiudicatario, per ogni ora di servizio effettivamente prestata, l'importo risultante dall'applicazione ai prezzi unitari posti a base di gara del ribasso percentuale offerto dal soggetto aggiudicatario.

Con tale corrispettivo il soggetto aggiudicatario si intende compensato di qualsiasi suo avere connesso o conseguente al servizio affidato, niente escluso ed eccettuato (quali, a titolo meramente esemplificativo, i costi per lo spostamento necessario per il raggiungimento del luogo di svolgimento del servizio, per l'aggiornamento del personale, per lo svolgimento di riunioni, nonché i costi di organizzazione). Il soggetto aggiudicatario non avrà perciò ragione di pretendere sovrapprezzi e indennità speciali di alcun genere per l'aumento dei costi o per costi non previsti.

Per gli interventi programmati che non è stato possibile effettuare a causa dell'assenza della persona assistita non comunicata all'impresa entro le ore 14:00 del giorno precedente o del rifiuto da parte della stessa sarà riconosciuto, in caso di mancato riutilizzo dell'operatore addetto per altri interventi di assistenza domiciliare o per altri servizi del soggetto aggiudicatario, il corrispettivo orario stabilito per la durata programmata, fino a un massimo di 2 ore, solo nei casi in cui le suddette circostanze vengano immediatamente comunicate al servizio sociale o sociosanitario referente tramite e-mail.

Il corrispettivo dovuto è erogato dalla Società della Salute con periodicità mensile, dietro emissione e trasmissione di apposite fatture posticipate, e sarà pagato entro massimo 60 giorni dalla data di ricezione delle stesse fatture, previa verifica dell'effettiva e corretta esecuzione delle prestazioni fatturate per il periodo di riferimento e della regolarità contributiva.

Le fatture dovranno indicare l'importo dovuto per le prestazioni svolte ed essere corredate da un report, prodotto dal sistema informatizzato di registrazione degli interventi di cui all'art. 10 contenente l'elenco delle persone che hanno beneficiato del servizio, con l'indicazione per ciascuna di esse di data, ora inizio, ora fine e durata degli interventi.

In conformità con quanto previsto dall'art. 6, comma 6, del decreto ministeriale n. 55/2013, così come modificato dall'art. 25 del decreto legge n. 66/2014 (convertito in legge n. 89/2014), le fatture mensili devono essere trasmesse in forma elettronica tramite l'apposita piattaforma e riportare tutti i dati identificativi essenziali, ivi incluso il CIG comunicato dalla Società della Salute, a pena di non accettazione.

Ai fini del pagamento il soggetto aggiudicatario assume tutti gli obblighi inerenti alla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010, e ss.mm.ii., ed è tenuto a comunicare alla Società

della Salute gli estremi identificativi del conto corrente dedicato, anche non in via esclusiva, acceso presso banche o Poste Italiane S.p.A., unitamente alle generalità e al Codice fiscale delle persone delegate a operare su di esso e ogni relativa variazione entro massimo 7 giorni dall'accensione e/o intervenuta variazione.

Le comunicazioni di cui al precedente comma sono effettuate mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi dell'art. 21 del DPR n. 445/2000, e ss.mm.ii..

Il pagamento potrà avvenire solo a seguito di apposita verifica della permanenza della regolarità contributiva e assicurativa dell'affidatario (DURC).

ARTICOLO 17) SUBAPPALTO

Il subappalto è ammesso nei limiti e secondo quanto stabilito dall'art. 105 del decreto legislativo n. 50/2016, e ss.mm.ii..

La Società della Salute corrisponde direttamente al subappaltatore, al cottimista, al prestatore di servizi e al fornitore di beni o lavori, l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei casi previsti dall'art. 105, comma 13 del decreto legislativo n. 50/2016, e ss.mm.ii..

Ove non ricorrano tali condizioni, la Società della Salute, nel rispetto delle prescrizioni dell'art. 105 del decreto legislativo n. 50/2016, e ss.mm.ii., non provvede al pagamento diretto del/degli subappaltatore/i e i pagamenti vengono effettuati al soggetto aggiudicatario, che deve trasmettere alla Società della Salute, entro venti giorni dal relativo pagamento, copia delle fatture quietanzate, emesse dal/dagli subappaltatore/i.

ARTICOLO 18) CONTROLLI

La Società della Salute attraverso propri incaricati vigilerà sulla corretta esecuzione dei servizi e delle forniture oggetto del presente appalto.

ARTICOLO 19) PENALI

Qualora nella fase di esecuzione vengano rilevati disservizi, irregolarità o inadempienze degli obblighi previsti dal contratto e dal presente capitolato, la Società della Salute procederà a contestare le stesse per scritto, richiedendo al soggetto aggiudicatario la produzione delle relative ed eventuali controdeduzioni entro il termine prefissato e, comunque, non superiore ai 10 giorni successivi all'invio della medesima contestazione mediante PEC.

Nel caso in cui, a seguito di debita contestazione, le controdeduzioni del soggetto aggiudicatario non pervengano entro il prefissato termine o, a insindacabile giudizio della Società della Salute, siano ritenuti insufficienti a giustificare l'irregolarità contestata, la stessa applicherà le seguenti penali, da graduarsi tra il minimo e il massimo dell'importo commisuratamente alla gravità dei fatti contestati:

Inadempienza	Penalità
Mancata sostituzione degli operatori (in caso di assenza, dimissioni o violazione dell'art. 10, lett. o)	€ 500,00
Mancato adeguamento alle prescrizioni impartite dal RUP o dal DEC sull'esecuzione del servizio, in caso di avvenuto riscontro di anomalie nell'esecuzione delle prestazioni previste (per ogni settimana di ritardo immotivato)	€ 100,00
Mancata tenuta o aggiornamento del sistema per la rilevazione e la registrazione informatizzata degli interventi effettuati così come previsto dall'art. 11 del presente capitolato	€ 250,00

Mancata o difforme erogazione dei servizi minimi previsti agli art. 4, 5 e 6 del presente capitolato	€ 500,00
Violazione delle disposizioni in materia di personale di cui all'art. 10 (per ciascuna violazione)	€ 500,00
Mancata comunicazione della variazione della ragione sociale	€ 200,00

Il ripetersi di un medesimo disservizio già debitamente contestato e la perdurante inadempienza di determinati obblighi contrattuali sono motivo di aggravamento e conseguente incremento della penale applicabile pari al 2% per ogni successiva ripetizione.

L'applicazione della penale e la relativa entità sono comunicate all'appaltatore a mezzo PEC entro i 10 giorni successivi al termine assegnato per le controdeduzioni.

La Società della Salute si riserva di compensare i crediti derivanti dall'applicazione delle penali mediante trattenute di pari importo sui corrispettivi maturati e non ancora erogati, ovvero, in difetto, avvalendosi della cauzione di cui all'art. 20 senza necessità di diffida o di ulteriore accertamento o procedimento giudiziario.

Resta salva la risarcibilità dei danni subiti dalla Società della Salute a causa dei disservizi e/o delle irregolarità e inadempienze sanzionate.

ARTICOLO 20) RECESSO E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

La Società della Salute si riserva la facoltà di recedere unilateralmente dal contratto con un preavviso di 15 giorni comunicato a mezzo PEC, nei seguenti casi:

- qualora le accertate violazioni degli obblighi contrattuali o l'incuria siano tali da compromettere l'ordinario e regolare svolgimento del servizio, ledendo il diritto delle persone di beneficiare delle prestazioni assistenziali previste o da arrecare grave pregiudizio alla sicurezza, all'incolumità o alla salute delle persone stesse;
- qualora siano accertate violazioni della disciplina in materia di superamento dei tempi di lavoro e di riposo giornaliero o settimanale degli operatori, ai sensi dell'art. 5 della legge n. 123/2007.

Nel caso in cui il soggetto affidatario receda anticipatamente dal contratto, la Società della Salute, salvo quanto previsto dall'art.7 del presente capitolato, chiederà il risarcimento dei danni subiti con addebito della maggiore spesa derivante dalla riassegnazione del servizio.

Il contratto si risolve automaticamente nel caso in cui si verifichi una delle seguenti condizioni risolutive:

- perdita dei requisiti di cui all'art. 80 del decreto legislativo n. 50/2016, e ss.mm.ii.;
- frode o esercizio di attività illecite;
- perduranti irregolarità nel versamento di contributi INPS e INAIL o rilevata nel DURC, qualora l'irregolarità sia riscontrata per tre volte consecutive;
- mancata regolarizzazione delle accertate inadempienze inerenti agli obblighi in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro;
- inadempienza degli obblighi contrattuali derivanti dall'accettazione della clausola sociale;
- cessione a terzi dell'affidamento oggetto del presente capitolato, salvo le ipotesi espressamente previste dal decreto legislativo n. 50/2016, e ss.mm.ii.;
- comprovata violazione dei diritti delle persone beneficiarie del servizio;
- importo complessivo delle penali comminate superiore al 20% dell'importo contrattuale complessivo annuale.

Qualora si verifichino le condizioni risolutive del contratto di cui sopra, lo stesso si intenderà risolto *ipso jure* in danno con incameramento della cauzione definitiva.

In tutti i casi di risoluzione del contratto di cui al presente articolo è fatta salva e impregiudicata la facoltà della Società della Salute di esigere il risarcimento del maggior danno eventualmente subito.

ARTICOLO 21) CAUZIONI

L'offerta presentata in sede di gara deve essere corredata da una garanzia provvisoria di valore pari al 2% dell'importo base relativo all'intero periodo di durata dell'appalto da prodursi nella forma di cauzione o fideiussione a scelta del concorrente, ai sensi e in conformità dell'art. 93 del decreto legislativo n. 50/2016, e ss.mm.ii., al quale si rinvia per la costituzione della garanzia medesima.

Prima della stipula del contratto il soggetto aggiudicatario è tenuto a produrre una garanzia definitiva pari al 10% dell'importo contrattuale da costituirsi a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione ai sensi dell'art. 103 del decreto legislativo n. 50/2016, e ss.mm.ii., al quale si rinvia per ogni relativo adempimento.

ARTICOLO 22) FORMA DI CONTRATTO E SPESE CONTRATTUALI

Il contratto tra la Società della Salute e il soggetto aggiudicatario è redatto nella forma della scrittura privata ed è soggetto a registrazione.

Sono a carico del soggetto aggiudicatario tutte le spese, nessuna esclusa, inerenti alla stipula, alla scrittura, ai bolli e alla registrazione del contratto, ivi incluse le eventuali variazioni in corso di esecuzione e ferme restando le agevolazioni previste per le ONLUS.

Tutti gli oneri a carico del soggetto aggiudicatario dovranno essere versati entro 10 giorni dalla comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione con le modalità che saranno indicate dalla Società della Salute.

ARTICOLO 23) DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per qualsiasi controversia dovesse insorgere in ordine all'esecuzione del servizio oggetto d'appalto o alla procedura di aggiudicazione è esclusivamente competente a decidere il Foro di Firenze.

ARTICOLO 24) RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

Ai sensi dell'art. 8 della legge n. 241/1990, e ss.mm.ii., il Responsabile del procedimento è il Direttore della Società della Salute, dott. Andrea Francalanci.

ARTICOLO 25) RINVIO

Per quanto non specificato nel presente capitolato o nel bando di gara, si rinvia alle disposizioni previste dalla normativa europea, nazionale e regionale in vigore, al Codice dei Contratti pubblici e agli allegati parte integrante e sostanziale del presente atto:

Allegato A - Ore stimate, costi del personale e della sicurezza a base d'asta

Allegato B - Prospetto del personale attualmente impiegato e il relativo contratto di lavoro

Allegato C - Nomina del Responsabile del trattamento dei dati ai sensi dell'art. 28 del GDPR

SECONDA PARTE – PROCEDURA E CRITERI DI AGGIUDICAZIONE

ARTICOLO 1) OPERATORI AMMESSI A PARTECIPARE E MOTIVI DI ESCLUSIONE

a. Requisiti generali

Sono esclusi dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all'art. 80 del decreto legislativo n. 50/2016, e ss.mm.ii..

Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'art. 53, comma 16-ter, del decreto legislativo n. 165/2001.

Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. *black list* di cui al decreto del Ministro delle finanze 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 21 novembre 2001 devono, pena l'esclusione dalla gara, essere in possesso dell'autorizzazione in corso di validità rilasciata secondo quanto previsto da decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 14 dicembre 2010, ai sensi dell'art. 37 del decreto legge n. 78/2010, convertito nella legge n. 122/2010, oppure della domanda di autorizzazione presentata ai sensi dell'art. 1, comma 3, del succitato decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 14 dicembre 2010.

La mancata accettazione delle clausole contenute nel protocollo di legalità vigente costituisce causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge n. 190/2012.

b. Requisiti di idoneità professionale - capacità economica e finanziaria - tecnica e professionale

I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei requisiti di seguito descritti:

1. iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara. Il concorrente non stabilito in Italia, ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 83, comma 3, del decreto legislativo n. 50/2016, e ss.mm.ii., presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

Per alcune categorie di operatori economici è richiesto inoltre uno dei seguenti requisiti:

- a) (solo per le organizzazioni di volontariato o le associazioni di promozione sociale) iscrizione ai Registri, articolati su base regionale, previsti dall'art. 6 della legge n. 266/1991 per le organizzazioni di volontariato o iscrizione al Registro Nazionale o Registri Regionali delle Associazioni di Promozione Sociale previsti rispettivamente dall'art. 7, commi 1 e 4, della legge n. 383/200;
- b) (solo per le cooperative sociali o consorzi di cooperative sociali) iscrizione nell'apposito Albo Regionale ex art. 9, comma 1, della legge n. 381/1991, nelle categorie di cui allo schema:
 - Cooperative Sociali o Consorzi di Cooperative Sociali iscritte nella sezione "A" o "C" dell'Albo della Regione Toscana a norma dell'art. 3 della legge regionale n. 58/2018;
 - Cooperative Sociali o Consorzi di Cooperative Sociali iscritte in altro Albo Regionale *ex lege* n. 381/1991 (ove istituito);
 - Cooperative Sociali o Consorzi di Cooperative Sociali non iscritte nell'Albo *ex lege* n. 381/1991, in quanto con sede legale in Regioni che ancora non ne dispongono, purché in possesso dei requisiti previsti per l'iscrizione all'Albo della Regione Toscana;
- c) (solo per le imprese sociali) iscrizione nell'apposita sezione del Registro delle Imprese ai sensi dell'art. 5, comma 2, del decreto legislativo. n. 112/2017.

I concorrenti di altro Stato membro dell'Unione Europea non residenti o aventi sede legale in Italia devono fornire prova dell'iscrizione in uno dei registri previsti dalla legislazione vigente nello Stato in cui il concorrente è stabilito. La prova deve essere fornita mediante dichiarazione

giurata o altra modalità stabilita dalla legislazione dello Stato membro nel quale il concorrente è stabilito o mediante attestazione, sotto la propria responsabilità, che il certificato di iscrizione è stato rilasciato da uno dei registri istituiti nel Paese in cui il soggetto è stabilito.

Per la comprova del requisito verranno acquisiti i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.

2. Fatturato globale minimo annuo riferito a ciascuno degli ultimi 3 (tre) esercizi finanziari disponibili (2017, 2018 e 2019) pari ad almeno € 1.500.000,00, IVA esclusa.
3. Fatturato specifico medio annuo per servizi di assistenza domiciliare, analoghi a quelli oggetto della presente gara e prestati a favore di soggetti pubblici o privati, riferito a ciascuno degli ultimi 3 (tre) esercizi finanziari disponibili (2017, 2018 e 2019) non inferiore a € 1.300.000,00, IVA esclusa.

La richiesta di un fatturato globale e specifico minimo annuo, di cui ai precedenti punti 2) e 3) è motivata dalla particolarità e caratteristica del servizio, nonché dall'entità complessiva dell'appalto.

La comprova del requisito del fatturato globale è fornita, ai sensi dell'art. 86, comma 4, e dell'Allegato XVII, parte I, del decreto legislativo n. 50/2016, e ss.mm.ii.:

- per le società di capitali mediante i bilanci approvati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte corredati della nota integrativa;
- per gli operatori economici costituiti in forma d'impresa individuale ovvero di società di persone mediante il Modello Unico o la Dichiarazione IVA.

Ove le informazioni sui fatturati non siano disponibili, per le imprese che abbiano iniziato l'attività da meno di tre anni, i requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo di attività.

Ai sensi dell'art. 86, comma 4, del decreto legislativo n. 50/2016, e ss.mm.ii., l'operatore economico, che per fondati motivi non è in grado di presentare le referenze richieste può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante un qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla stazione appaltante.

La comprova del requisito del fatturato specifico è fornita secondo le disposizioni di cui all'art. 86 e all'allegato XVII, parte II, del decreto legislativo n. 50/2016, e ss.mm.ii..

In caso di servizi prestati a favore di pubbliche amministrazioni o di enti pubblici mediante una delle seguenti modalità:

- elenco autocertificato dei servizi svolti, recante indicazione dell'amministrazione/ente appaltante, dell'oggetto dell'appalto, dell'importo, del periodo di esecuzione e di ogni altro elemento ritenuto eventualmente utile all'effettuazione delle successive verifiche;
- copia dei certificati rilasciati dall'amministrazione/ente contraente, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;
- fatture relative all'avvenuta esecuzione, indicando, ove disponibile, il CIG del contratto cui si riferiscono, l'oggetto del contratto stesso e il relativo importo, il nominativo del contraente pubblico e la data di stipula del contratto stesso.

In caso di servizi prestati a favore di committenti privati, mediante una delle seguenti modalità:

- copia dei certificati rilasciati dal committente privato, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione, accompagnati da originale o copia conforme delle fatture relative all'avvenuta esecuzione.

ARTICOLO 2) MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E CONTENUTI ESSENZIALI

A pena di inammissibilità, l'offerta dovrà essere presentata esclusivamente in forma elettronica mediante la piattaforma telematica START e secondo le modalità ed entro il termine perentorio specificati dal bando di gara e dovrà recare separatamente:

- istanza di partecipazione, contenente tutti i dati identificativi del concorrente e tutta la documentazione amministrativa prevista dal bando di gara;
- offerta tecnica redatta, a pena di nullità, conformemente al presente capitolato;
- offerta economica dalla quale dovranno risultare il prezzo complessivo offerto unitamente al dettaglio dei costi delle diverse componenti su base annua.

ARTICOLO 3) MODALITÀ E CRITERI DI AGGIUDICAZIONE

L'appalto è aggiudicato in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell'art. 95, comma 3, del decreto legislativo n. 50/2016, e ss.mm.ii..

Alla valutazione delle offerte provvederà apposita Commissione giudicatrice, costituita e nominata dalla Società della Salute ai sensi dell'art. 77 del decreto legislativo n. 50/2016, e ss.mm.ii., e, successivamente alla scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte.

La Commissione giudicatrice procederà all'individuazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa valutando e valorizzando separatamente l'offerta tecnica e l'offerta economica secondo i criteri e i parametri di misurazione indicati ai successivi articoli e attribuendo a ciascun candidato il punteggio complessivo finale risultante dalla somma dei punteggi parziali ottenuti in sede di valorizzazione dell'una e dell'altra.

ARTICOLO 4) CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA

(Punteggio max attribuibile: punti 85)

I concorrenti devono presentare un'offerta tecnica sotto forma di relazione/proposta tecnica conformemente all'allegato Modulo A.

Le offerte tecniche saranno valutate nell'ambito di una procedura di selezione comparativa delle stesse con l'aggiudicazione in favore dell'offerta economicamente più vantaggiosa sulla base di un punteggio complessivo non superiore a 100 punti, di cui un massimo di 15 punti relativamente alla parte economica e un massimo di 85 punti relativamente ai valori qualitativi del soggetto e del progetto.

L'affidamento avverrà sulla base dei punteggi attribuiti in relazione ai criteri e sub-criteri riportati nella seguente tabella:

Tab. 2 - I criteri e i sub-criteri di valutazione dell'offerta tecnica

Criteri	Sub-criteri	Range di punteggio
Organizzazione del servizio e capacità di attivazione delle risorse di rete <u>Punteggio massimo: 46</u>	Modalità proposte per l'erogazione dei servizi: <ul style="list-style-type: none"> - analisi dei bisogni dell'utenza; - descrizione puntuale delle attività da svolgere; - metodologie adottate; - modalità operative attuate. 	0 - 16
	Organizzazione del personale in funzione delle attività richieste dal capitolato con suddivisione del personale impiegato e sua articolazione in giorni, orari e turni di lavoro, con indicazione del numero delle persone, dei livelli professionali, delle funzioni attribuite e del monte ore giornaliero, settimanale e complessivo, nell'intera durata contrattuale.	0 - 10

	Organizzazione della struttura di coordinamento e modalità e strumenti di relazione con i servizi sociali e socio-sanitari della Società della Salute per la programmazione, la gestione, il monitoraggio, la valutazione e la verifica del servizio.	0 - 8
	Coinvolgimento e collaborazioni con altre risorse territoriali, pubbliche e private, operanti nell'ambito della fragilità e della non autosufficienza a sostegno sia della persona beneficiaria del servizio, che del <i>caregiver</i> .	0 - 6
	Modalità di organizzazione e gestione delle attività di relazione con le famiglie.	0 - 6
Modalità di gestione del personale <u>Punteggio massimo: 22</u>	Metodologia di gestione e supervisione degli operatori (sostituzioni, turnazioni, lavoro d'équipe, turn over).	0 - 10
	Piano di formazione degli operatori che, in caso di aggiudicazione, sarà realizzata nel corso della durata dell'appalto (selezione e adeguatezza degli argomenti trattati e articolazione dei percorsi e indicazione delle ore destinate a ciascun operatore).	0 - 8
	Numero di ore di formazione oltre le 24h minime richieste dal capitolato (0,25 per ogni ora aggiuntiva fino a un massimo di 4 punti).	0 - 4
Controllo di gestione e monitoraggio degli interventi <u>Punteggio massimo: 14</u>	Caratteristiche del sistema di rilevazione e registrazione informatizzata degli interventi di assistenza domiciliare e delle informazioni relative alle persone assistite e dei modelli di reportistica proposti.	0 - 8
	Utilizzo di sistemi di valutazione della qualità del servizio ai fini del miglioramento della soddisfazione delle persone beneficiarie del servizio.	0 - 3
	Utilizzo di strumenti e tecnologie applicate all'assistenza.	0 - 3
Proposte migliorative <u>Punteggio massimo: 3</u>	Interventi migliorativi/aggiuntivi rivolti al servizio e alle persone assistite e che non comportino costi aggiuntivi per quest'ultime e per la Società della Salute (0,50 per ogni intervento aggiuntivo fino a un massimo di 3 punti).	0 - 3
Totale max		85

Ciascun criterio sarà valutato esclusivamente in riferimento a quanto contenuto nella specifica sezione del progetto costituente l'offerta tecnica, con riferimento agli elementi oggetto di valutazione, non essendo ammessa la valutazione di elementi riconducibili al criterio in analisi eventualmente contenuti in altre sezioni/parti.

Ai sensi della Linea Guida ANAC n. 2 relativa "all'offerta economicamente più vantaggiosa" l'attribuzione dei punteggi per i criteri di natura qualitativa è effettuata utilizzando quanto stabilito dal paragrafo 5, lett. a) ("*Attribuzione discrezionale di un coefficiente da parte di ciascun Commissario di gara*"), e, pertanto, ciascun commissario, sulla base della valutazione di ciascuna

offerta tecnica presentata, procederà all'assegnazione di coefficienti variabili tra zero e uno, relativi ai criteri/sub-criteri di cui sopra, facendo riferimento alla seguente griglia di valori.

Tab. 3 - I coefficienti di valutazione dei criteri e dei sub-criteri

Descrizione livello delle prestazioni	Coefficiente
Livello ottimo, con proposta completa, molto dettagliata, corretta e ricca di aspetti e soluzioni elaborate anche in maniera complessa, rispondente in maniera ottimale agli standard qualitativi e prestazionali richiesti	1,00
Livello molto buono, con proposta ampia e corretta, abbastanza dettagliata, rispondente in maniera più che discreta agli standard qualitativi e prestazionali richiesti	0,80
Livello buono, con proposta adeguata e significativa, rispondente in maniera discreta agli standard qualitativi e prestazionali richiesti	0,60
Livello discreto, con proposta essenziale, semplice, rispondente in maniera sufficiente agli standard qualitativi e prestazionali richiesti	0,40
Proposta sufficiente, poco dettagliata, molto semplice con pochi aspetti, rispondente in maniera scarsa agli standard qualitativi e prestazionali richiesti	0,20
Proposta insufficiente, priva di dettagli, con pochissimi aspetti, rispondente in maniera insufficiente agli standard qualitativi e prestazionali richiesti	0,10
Senza alcuna proposta o del tutto inadeguata rispetto agli standard qualitativi e prestazionali richiesti	0,00

Ogni commissario provvede a moltiplicare ciascun coefficiente per il punteggio massimo attribuibile all'indicatore di riferimento e a calcolare il punteggio complessivo dell'offerta tecnica, che sarà dato dalla somma dei punteggi ottenuti per ciascuno degli indicatori relativi alla singola offerta.

Nella determinazione dei punti per ogni indicatore e per il punteggio totale parziale si terrà conto esclusivamente delle prime due cifre decimali, arrotondando il secondo decimale all'unità superiore, qualora il terzo decimale sia uguale o superiore a 5.

Una volta che ciascun commissario ha attribuito il punteggio totale a ciascun soggetto concorrente si provvede a calcolare la media dei punteggi assegnati.

N.B. E' fatta salva la possibilità per la Commissione di attribuire punteggi univoci a ciascun indicatore di riferimento.

Al termine della valutazione delle offerte tecniche, al fine di rendere inalterato il rapporto fra il punteggio massimo dell'offerta tecnica (max 85 punti) e il punteggio massimo dell'offerta economica (max 15 punti), si procederà alla riparametrazione dei punteggi dell'offerta tecnica, attribuendo all'offerta migliore il punteggio max di 85 punti e procedendo di conseguenza a riproporzionare le altre offerte. Non si procederà a riparametrare i singoli sub-criteri ma a un'unica riparametrazione finale come sopra descritta. Non si procederà alla riparametrazione dei punteggi dell'offerta tecnica in caso di valutazione di un solo concorrente.

Non saranno ammessi all'apertura delle offerte economiche i concorrenti ai quali sia stato attribuito, prima di ogni riparametrazione, un giudizio complessivo inferiore a 52 punti per l'offerta tecnica, costituente la soglia di sbarramento.

Modalità di presentazione e compilazione della “Scheda tecnica” (Offerta tecnica)

Sulla piattaforma è inserito uno schema in parte precompilato, denominato: “Modulo A - Scheda per la formulazione dell'offerta tecnica”. Sullo stesso il concorrente dovrà riportare, tutti gli

elementi utili alla valutazione in modo esaustivo e dettagliato, onde permettere alla commissione l'attribuzione dei punteggi in maniera puntuale e inequivocabile.

Attenzione:

Pena esclusione, nessun elemento di costo riconducibile all'offerta economica dovrà essere contenuto nell'offerta tecnica.

Il “Modulo A - Scheda per la formulazione dell'offerta tecnica” deve essere redatto su carta intestata del concorrente usando preferibilmente il documento all'uopo presente sulla Piattaforma START.

Il “Modulo A - Scheda per la formulazione dell'offerta tecnica” deve essere sottoscritto dal legale rappresentante/titolare (o comunque da chi ha potere di firma e di “rappresentanza esterna” per il concorrente) e quindi “caricato” sulla Piattaforma START nell'apposito “spazio” (**Lotto di gara - Parte offerta tecnica**).

La suddetta scheda che il concorrente deve redigere per la formulazione del progetto/offerta tecnica, NON deve superare n. 40 facciate *in Formato “A4” (una pagina=due facciate) ciascuna con:*

- interlinea 1,5;
- carattere Times New Roman di dimensione 12 o superiore;
- margine sui quattro lati 3 cm;
- senza note a piè di pagina;
- non sono ricompresi eventuali allegati (es. *depliant* illustrativi e documentazione analoga).

ARTICOLO 5) CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA ECONOMICA (Punteggio max attribuibile 15 punti)

L'offerta economica consta del seguente Atto/Modulo:

Offerta economica generata dal Sistema START

Il Sistema START genera un proprio modulo-offerta in cui i partecipanti devono inserire il valore percentuale di ribasso (con n. 2 cifre decimali dopo la virgola). **L'offerta deve essere firmata digitalmente** e inserita nel sistema nell'apposito Spazio previsto.

Nell'offerta devono altresì essere obbligatoriamente riportati (ai sensi degli artt. 26 e 95 del decreto legislativo n. 50/2016, e ss.mm.ii.):

- gli importi per costi “manodopera”;
- gli importi per oneri sicurezza afferenti l'impresa.

Il punteggio all'offerta economica sarà attribuito (automaticamente calcolato dal Sistema START), con il sistema dell'“interpolazione lineare”.

Modalità di compilazione e presentazione dell'offerta economica sulla piattaforma START

L'offerta economica predisposta da START si presenta mediante la compilazione del modello “form on line” generato dal sistema.

Per presentare l'offerta economica il concorrente dovrà:

- **accedere** allo spazio dedicato alla gara sul sistema telematico;
- **compilare** il form *on-line* al passo 3 “presenta offerta”;
- **scaricare** sul proprio pc il documento “offerta economica” generato dal sistema;
- **inserire nel “campo valore” il ribasso;**
- **firmare digitalmente** il documento senza apporre ulteriori modifiche da parte del titolare o legale rappresentante o procuratore dell'operatore economico;
- **inserire** nel sistema il documento “offerta economica” firmato digitalmente nell'apposito spazio. L'offerta dovrà avere validità di almeno 180 giorni successivi alla data di scadenza del termine per la presentazione.

Attenzione:

Nel Modulo-Offerta, gli importi devono essere inseriti con n. 2 decimali dopo la virgola.

I concorrenti sono tenuti a leggere le eventuali “Note” in calce al Modulo-Offerta.

Ai sensi dell’art. 32 del decreto legislativo n. 50/2016, e ss.mm.ii., l’offerta dell’aggiudicatario è irrevocabile fino al termine stabilito per la stipula del contratto.

Sono inammissibili le offerte economiche che superino l’importo a base d’asta.

N.B. Terminata la compilazione del Modulo/offerta, lo stesso deve essere sottoscritto digitalmente e reinserito nell’apposito spazio “Lotto - Parte offerta economica” sulla Piattaforma START.